

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3046

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CEDERNA, RODOTÀ, BECCHI, NICOLINI, TESTA ENRICO,
SAPIO, MATTIOLI, CERUTI, SCALIA, TEODORI, RONCHI,
ZEVI, ANGELINI PIERO, SERAFINI MASSIMO,
de LORENZO, PIERMARTINI**

Presentata il 22 luglio 1988

Provvedimenti urgenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio archeologico di Roma

ONOREVOLI COLLEGHI! — La soprintendenza archeologica di Roma, a cui va il merito di aver condotto da sei anni quella che può essere considerata la più vasta campagna di restauro, scavo e consolidamento del patrimonio archeologico romano, rischia di dover interrompere la sua attività per mancanza di fondi. La legge, detta « Biasini », del 23 marzo 1981, n. 92 (Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma), che ha stanziato per un quinquennio 180 miliardi (di cui 168 alla soprintendenza archeologica di Roma, 10 alla soprintendenza di Ostia, 2 alla soprintendenza dell'Etruria meridionale) ha consentito alla soprintendenza romana di lavorare con continuità fino ad oggi, caso più unico che raro nel disor-

dine programmatico del settore dei beni culturali: ma per il 1988 non è stata rifinanziata, e la soprintendenza non ha più una lira.

Il suo rifinanziamento è dunque urgente, pena l'arresto di un'attività meritoria che ha portato a risultati di eccezionale importanza (ultime in ordine di tempo le scoperte ai piedi del Palatino) che possono essere sintetizzate come segue:

1) riassetto, restauro e consolidamento dei grandi complessi monumentali: Palatino, Foro Romano, Fori Imperiali, Terme di Caracalla, Colosseo, Circo Massimo, Domus Aurea, Appia Antica, Via Flaminia, scavo della Crypta Balbi;

2) acquisizione di terreni e complessi archeologici quali la Villa dei

Quintili sull'Appia Antica, l'area della città di Gabii sulla Prenestina, la Torre di Silla sulla Salaria, l'arco costantiniano e l'annesso borgo medioevale sulla Via Flaminia (Malborghetto);

3) l'esplorazione sistematica nel suburbio delle aree soggette a trasformazioni urbanistiche, per prevenire danni irreparabili (Tor Vergata, Laurentino, ecc.);

4) la ristrutturazione del Museo Nazionale Romano, mediante il restauro delle Terme di Diocleziano, l'acquisizione del palazzo *ex*-Massimo in piazza dei Cinquecento e del palazzo Altemps in piazza Sant'Apollinare, al fine di riordinare ed esporre razionalmente tutte le collezioni del museo, che è il più grande museo archeologico del mondo;

5) il restauro scientifico (dopo l'allarme lanciato dal soprintendente Adriano La Regina nel 1979) di una ventina di monumenti gravemente corrosi dall'inquinamento atmosferico (Colonne Traiana e Antonina, Archi di Costantino, Tito, Settimio Severo, Giano, Argentari, Dolabella, i Templi di Saturno, Vespasiano, Adriano ecc.).

È inconcepibile che la prosecuzione di un'attività di tanta importanza per la tutela del patrimonio archeologico della Capitale d'Italia sia messa in forse dalla mancanza di fondi. Non solo verrebbe interrotta l'opera di ricerca scavo e vigilanza del territorio, ma gli stessi risultati dei restauri verrebbero vanificati e i monumenti tornerebbero preda dell'inquinamento se venisse meno l'indispensabile operazione di controllo continuo, puntuale e sistematico: tanto più necessaria in quanto non è stata adottata nessuna misura in sede urbanistica per migliorare all'origine le condizioni ambientali (a cominciare dall'abolizione del traffico in Via dei Fori Imperiali).

Ad evitare quello che può ben essere definito uno scandalo nazionale, si im-

pone urgentemente il rifinanziamento della legge n. 92 del 1981. Con la presente proposta di legge si chiede uno stanziamento triennale di almeno 200 miliardi, così ripartiti: 60 per l'88, 70 per l'89, 70 per il 90, da assegnare alle competenti Soprintendenze (Roma, Ostia Antica, Etruria Meridionale) nella stessa proporzione determinata dalla legge n. 92. Per la copertura finanziaria si attingerà ai fondi previsti o attribuiti al Ministero per i beni culturali dal decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 449 e successivi adempimenti.

Duecento miliardi non sono altro che l'equivalente del costo di una decina di chilometri di autostrade (per le quali, spesso inutili e devastanti, le ultime leggi finanziarie hanno stanziato migliaia di miliardi), e sono il fabbisogno minimo per operazioni indilazionabili. Con essi infatti la Soprintendenza archeologica di Roma potrà, tra l'altro, perseguire i seguenti obiettivi:

1) piena valorizzazione di aree ancora precluse al pubblico nell'ambito del Palatino, miglioramento delle condizioni conservative e di agibilità di Colosseo, Terme di Caracalla, Domus Aurea e intero Colle Oppio, Appia Antica, ecc.;

2) cura assidua dei restauri già eseguiti;

3) prosecuzione degli scavi e delle indagini preventive nel suburbio in connessione con le opere pubbliche previste, per evitare di dover intervenire ad opere iniziate, con incremento dei costi e allungamento dei tempi dei lavori;

4) sistemazione ed esposizione al pubblico di tutte le collezioni del Museo Nazionale (compresa la collezione Ludovisi), che illustrano la civiltà romana e lo svolgimento della città di Roma dalla sua formazione alla fine del mondo antico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per la prosecuzione delle opere di cui all'articolo 1 della legge 23 marzo 1981, n. 92, è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per l'anno 1988 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. La somma di cui al presente articolo va assegnata, per l'anno 1988, in ragione di lire 56 miliardi, lire 700 milioni e lire 3,3 miliardi, rispettivamente alla soprintendenza archeologica di Roma, alla soprintendenza archeologica dell'Etruria meridionale e alla soprintendenza archeologica di Ostia.

ART. 2.

1. L'autorizzazione di spesa per l'anno 1988 di cui all'articolo 17, comma 47 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è ridotta a lire 585 miliardi.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 60 miliardi per l'anno 1988 e in lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 si provvede: quanto all'anno 1988 mediante la riduzione di spesa di cui all'articolo 2; quanto a ciascuno degli anni 1989 e 1990 mediante corrispondente riduzione della somma iscritta, ai fini del bilancio triennale, nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Ministero per i beni culturali e ambientali - Restauro, recupero, valorizzazione e catalogazione del patrimonio culturale ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio.